dipvvf.DCRISUM.REGISTRO
UFFICIALE.U.0042345.23-10-2014

MODULARIO
Interno - 269

MOD. 3 PC

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE – UFFICIO III

Al Sig. Dirigente Generale Capo
del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
SEDE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento
LORO SEDI

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo
SEDE

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento
LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti Provinciali dei
Vigili del fuoco
LORO SEDI

p.c. Al Sig. Dirigente dell'Ufficio I di Gabinetto
SEDE

OGGETTO: Circolare per la mobilità del personale appartenente al ruolo degli Operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

E' in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il provvedimento prot. 18854 dell' 8/9/2014 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato, fra l'altro, *n.12* assunzioni di Operatori a tempo indeterminato.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE – UFFICIO III

Si rende, quindi, necessario procedere ad un aggiornamento delle aspirazioni al trasferimento del personale appartenente al ruolo degli operatori in servizio presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nell'allegato elenco (All. 1), sono state riportati, per ciascuna sede i posti disponibili tenendo conto anche delle vacanze che si creeranno con le presumibili cessazioni dal servizio entro il 31 dicembre 2014.

Gli interessati potranno fare richiesta sia per le sedi in cui risultano posti disponibili, sia per quelle in cui i posti disponibili risultano pari a zero, ciò al fine di compensare le eventuali carenze che si dovessero registrare come conseguenza dei trasferimenti connessi alla presente mobilità.

Si rappresenta che l'Amministrazione, al fine di garantire le esigenze di servizio, procederà ai trasferimenti tenendo conto sia della disponibilità di posto nel ruolo che nella dotazione complessiva della sede stessa; **non sarà, dunque, possibile procedere a trasferimenti verso sedi che non presentano vacanze ovvero che si trovano in situazione di esubero né tantomeno effettuare trasferimenti verso sedi che, seppure presentino uscite di personale, permangono in una situazione generale di organico completo o di esubero.**

Il personale interessato, potrà, quindi, presentare domanda di trasferimento indicando la sede di preferenza e altre due in subordine, utilizzando l'apposito unito stampato (All. "2" modello domanda).

Si comunica, inoltre, che coloro che avessero nel passato già avanzato richiesta di trasferimento sono tenuti, comunque, a rinnovare la propria domanda, anche nell'ipotesi in cui non intendessero indicare sedi diverse da quelle già richieste; conseguentemente le domande che non verranno confermate nella presente circostanza si intenderanno revocate e non verranno prese in considerazione, così come quelle che dovessero essere prodotte dopo la scadenza del termine stabilito.

Il personale trasferito temporaneamente ai sensi della legge 104/92, del d.lgs. 267/2000, dell'art. 42 bis del d.lgs 151/2001, o comunque ad atro titolo, nonchè quello trasferito ai sensi dell' art. 134 del d.lgs 217/2005 (personale operativo transitato in sovrannumero nel ruolo degli operatori) è tenuto a produrre la domanda di trasferimento secondo quanto previsto dalla presente circolare.

La graduatoria sarà elaborata sulla base dei seguenti criteri previsti dall'accordo integrativo sottoscritto dalle OO.SS. rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del C.N.VV.F in data 31 luglio 2013:

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE – UFFICIO III

1. Anzianità di servizio (il punteggio viene calcolato come contributo dell'anzianità di servizio del dipendente nel ruolo di appartenenza attuale e nei precedenti ruoli equivalenti);

Punti 1 per ogni mese di anzianità di servizio nell'attuale ruolo o in quelli del previgente ordinamento che richiedevano i medesimi requisiti di accesso.

A parità di punteggio si utilizzano i seguenti criteri:

2. Residenza: vengono attribuiti **2 punti** se la prima sede indicata secondo l'ordine di preferenza coincide con quella di residenza.

Nel caso di personale in possesso delle condizioni di famiglia di cui ai successivi punti 3b), 3c) e 3d), se la prima sede richiesta ove risiede il dipendente coincide anche con quella di residenza del nucleo familiare, viene attribuito un punteggio aggiuntivo al precedente pari a **1 punto.**

Si specifica che per *sede di residenza* deve intendersi quella coincidente con la residenza all'epoca dell'assunzione in servizio. Ove la prima sede richiesta non risultasse coincidente con quella dichiarata all'atto dell'assunzione, per beneficiare del relativo punteggio, l'interessato dovrà dimostrarne il motivo (es. la sede di residenza è cambiata perchè il coniuge vi risiede, perché ha acquistato casa, ecc); in ogni caso non verrà ritenuto sufficiente il semplice dato anagrafico se non saranno esplicitati i motivi del cambiamento. Ciò al fine di scongiurare le ipotesi di modifica della residenza finalizzata ad ottenere il trasferimento non corrispondente ad una reale situazione personale.

3. Condizioni di famiglia:

3a) per il coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale

punti 2

3b) per ogni figlio a carico

punti 1

3c) se il dipendente è vedovo

punti 4 (per il primo figlio a carico)
punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

3d) se il dipendente non è coniugato, ovvero divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale

punti 3 (per il primo figlio a carico)
punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

Si precisa che sono considerati a carico i figli minori di età ed i maggiorenni permanentemente inabili al lavoro. Sono, altresì, considerati a carico i figli maggiorenni conviventi di maggiore età purché con reddito complessivo annuo lordo non superiore a 2840,51 Euro (art. 47, comma 3 del D.Lgs. n. 446/1997). Per la documentazione da produrre si rinvia all'allegato 2.

3e) ricongiungimento al coniuge, non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, che svolge attività lavorativa da almeno un anno non trasferibile
punti 0,5

Tale punteggio viene attribuito unicamente per la richiesta di trasferimento alla provincia presso la quale lavora il coniuge non trasferibile, a condizione che venga attestata la condizione lavorativa e la non trasferibilità da parte del datore di lavoro con riferimento ad elementi oggettivi. Nel caso di compilazione della relativa sezione, dovrà essere presentato, insieme con l'originale della domanda, l'unito modello (All. 3), compilato a cura del datore di lavoro del coniuge.

A parità di punteggio, il criterio di precedenza è dato dall'ordine di ruolo secondo l'ordine delle qualifiche individuate al Titolo III del D.lgs 217/2005 art. 86 comma 1.

Tutte le situazioni di famiglia attinenti la persona del dipendente e dei suoi familiari potranno essere dichiarate mediante autocertificazione.

Potranno, comunque, essere documentate tutte le altre dichiarazioni riguardanti situazioni giuridiche o di fatto non riconducibili agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (es. intrasferibilità del coniuge).

Si richiama l'attenzione che la dichiarazione non veritiera ai sensi del citato DPR 445/2000, comporterà, oltre alle sanzioni penali previste, la decadenza del beneficio conseguito per effetto di tale dichiarazione mendace.

Le istanze presentate precedentemente all'emanazione della presente circolare, come già detto, non saranno prese in considerazione.

VALIDITA' GRADUATORIE

Alle graduatorie degli aspiranti al trasferimento, stilate secondo i criteri vigenti, verrà data, a cura dell'Amministrazione e tramite gli Uffici, la più ampia diffusione nel rispetto delle norme a tutela dei dati personali.

Le graduatorie conservano efficacia fino alla data di pubblicazione della successiva graduatoria.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE – UFFICIO III

MODALITA' INOLTRO DOMANDE

Si rappresenta che, per l'inoltro delle domande a questo Ufficio, sarà utilizzata una procedura software accessibile per mezzo della rete INTRANET da effettuarsi mediante il collegamento al sito https://vfpersonale.dipvvf.it/. che sarà disponibile dal..24..OTT..2014..... al.....31..OTT..2014.....

Dovrà essere individuato e comunicato a questo Ufficio, tramite l'indirizzo PEC : riu.ufficioterzo@cert.vigilfuoco.it un responsabile del procedimento ed un incaricato, con relativi numeri telefonici, che curi il materiale inserimento delle istanze di trasferimento, secondo le istruzioni riportate nell'Allegato 4.

Si comunica che per le richieste presentate dal personale in servizio presso le Direzioni Centrali l'inserimento nella procedura software, opportunamente predisposta, sarà eseguito direttamente dallo scrivente ufficio.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla delicatezza e riservatezza delle operazioni di inserimento dei dati estratti dalle domande presentate dagli interessati. Tale inserimento, infatti, costituisce indispensabile attività di collaborazione con quella dello scrivente Ufficio per lo svolgimento della complessa operazione di mobilità e la buona riuscita della stessa.

Si invitano, pertanto le SS.LL. a esercitare la massima sorveglianza affinché l'inserimento informatico dei dati abbia perfetta corrispondenza con quelli dichiarati nelle domande presentate dagli interessati, al fine di prevenire discordanze ed eventuale conseguente contenzioso.

Parallelamente all'inserimento attraverso la procedura informatica, **le domande dovranno essere scansionate, salvate in formato pdf e firmate digitalmente dal Dirigente. Le stesse, infine, accompagnate da elenchi riepilogativi, dovranno essere trasmesse, entro il .....06..NOV..2014....., con nota di accompagnamento tramite PEC** all'indirizzo riu.ufficioterzo@cert.vigilfuoco.it, esplicitando la dichiarazione: "*le domande trasmesse sono conformi agli originali conservati presso gli archivi di questo Ufficio*".

Si richiama l'attenzione sulla necessità che le istanze di trasferimento siano opportunamente ponderate dagli interessati, in quanto non saranno accolte revoche delle domande presentate se non in caso di particolare gravità.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE – UFFICIO III

Il dipendente può revocare l'istanza di trasferimento prodotta entro e non oltre 10 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande stesse. L'Amministrazione può valutare le domande di revoca presentate oltre il predetto termine di 10 giorni nei casi di sopravvenute situazioni personali e/o familiari, debitamente documentate.

Si precisa che le revoche delle istanze di trasferimento dovranno essere trasmesse a questo Ufficio tramite Posta Elettronica Certificata, nello stesso giorno in cui vengono presentate agli Uffici di appartenenza.

Si fa presente che il personale interessato, che dovesse trovarsi temporaneamente fuori sede o comunque assente a vario titolo, potrà presentare domanda di trasferimento al più vicino Comando Provinciale dei Vigili del fuoco. A tal fine i Comandi d'appartenenza sono pregati di voler esperire ogni utile informativa nei confronti degli stessi.

I Sigg. Dirigenti di tutti gli Uffici centrali e periferici sono pregati di prestare la massima collaborazione per il migliore e più rapido espletamento delle procedure accertando, in particolare, che la presente venga diffusa **integralmente** in tutte le sedi di servizio e tra tutto il personale interessato.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Magno)